

Statuto del GRUPPO STRUMENTALE E CORALE NOTE IN BLU APS

Art. 1 (Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Gruppo Strumentale e Corale Note in Blu Associazione di promozione sociale", o in breve "Gruppo Strumentale e Corale Note in Blu APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione"). L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Romano d'Ezzelino. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi operative o altre sedi secondarie mediante delibera dell'assemblea.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 (Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati. A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017.

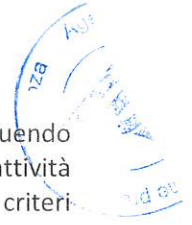
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e organizzare la costituzione di ensemble strumentali e vocali e formazioni corali;
- offrire la possibilità di imparare a cantare in un coro, sperimentando, migliorando e valorizzando le potenzialità vocali e musicali di ciascun membro del gruppo;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale di educazione permanente;
- partecipare e/o promuovere manifestazioni culturali di varia natura, compresi spettacoli e cerimonie;
- collaborare ed interagire con le altre associazioni di volontariato presenti nel territorio;
- divulgare la cultura musicale e artistica in genere;
- promuovere e organizzare eventi benefici volti alla raccolta di fondi da destinare a enti e associazioni senza scopo di lucro.

3.2 Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento o convenzione con enti pubblici e ogni forma di collegamento e collaborazione con enti privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.



1



3.3 L'Associazione può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale, attribuendo all'organo di amministrazione la competenza alla definizione specifica delle attività diverse. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

3.6 L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 (Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, anche avvalendosi a proprie spese di professionisti di fiducia, facendone richiesta all'organo di amministrazione, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni. Le informazioni ricavate nel corso delle consultazioni devono essere trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

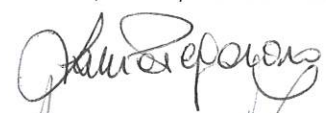
4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa. L'importo della quota viene determinato con delibera dell'organo di amministrazione.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.9 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 5 (Ammissione degli Associati)

5.1 Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda




di adesione all'organo di Amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota annuale di tesseramento.

5.2 La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti dell'organo di Amministrazione, ferma restando la necessità che l'organo di Amministrazione convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'organo di Amministrazione motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.6 (Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi all'organo di Amministrazione dell'Associazione con lettera raccomandata, anche consegnata a mano, o posta elettronica ordinaria oppure certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dall'organo di Amministrazione per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi: costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative trascorsi 150 giorni dall'inizio dell'esercizio se, a seguito di sollecito dell'organo di Amministrazione con qualsiasi mezzo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione dell'organo di Amministrazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'organo di Amministrazione;
- il Presidente dell'organo di Amministrazione.

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, oppure se la nomina diviene obbligatoria per legge.

Art. 8 (Assemblea degli Associati)

8.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

8.2 L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o altri mezzi informatici (es. app di messaggistica) al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



8.3 E' ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleari e l'espressione del voto a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8.5 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea, da un altro membro dell'organo di amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi associato.

8.6 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

8.7 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti;
- quando il Presidente o l'organo amministrativo ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

8.8 Spetta all'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- deliberare, se necessario, il numero dei candidati da eleggere nell'organo di Amministrazione prima di procedere alla elezione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati, su richiesta dell'associato escluso;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare i regolamenti proposti dell'organo di Amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.9 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

8.10 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

8.11 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

8.12 Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, di trasformazione, fusione o scissione, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 9 (Organo di Amministrazione)

9.1 L'organo di Amministrazione governa l'Associazione e opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di Amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

In particolare, spetta all'organo di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
- proporre ad approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
- l'attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli atti di Amministrazione ordinaria;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017;
- sottoscrivere convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche;
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni. L'organo di Amministrazione può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 L'organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti variabile compreso tra 5 e 9, specificamente fissato nell'atto di nomina. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

9.4 L'organo di Amministrazione nomina al suo interno, durante la prima adunanza successiva all'assemblea elettiva, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

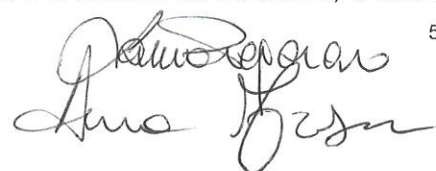
9.5 Per l'incarico di componente dell'organo di Amministrazione, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. L'Assemblea può derogare a tale comma.

9.6 I componenti dell'organo di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di Amministrazione sono rieleggibili.

9.7 La carica di componente dell'organo di Amministrazione viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 3 volte, in assenza di giustificato motivo. Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso organo di Amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia dell'organo di Amministrazione è definitiva. Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di appello è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

9.8 Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

9.9 L'organo di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata di due consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni dell'organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo di idonea comunicazione, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i



componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della riunione, ridotti a 2 in casi di motivata urgenza. L'organo di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 L'organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 L'organo di Amministrazione si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento della stessa al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione.

Art. 10 (Presidente dell'organo di Amministrazione)

10.1 Il Presidente dell'organo di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno dell'organo di Amministrazione che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 11 (Organo di controllo)

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati e di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, invece, l'Organo di controllo monocratico è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. I componenti dell'organo di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

11.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.



11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni dell'organo di Amministrazione.

Art. 12 (*Libri sociali*)

12.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura dell'organo di Amministrazione:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari.

12.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente;
- presenza fisica di un membro dell'organo di Amministrazione;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Art. 13 (*Patrimonio*)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti pubblici o privati anche diversi dagli associati, da eredità, lasciti, avanzi di gestione comunque denominati e ogni altra entrata ammessa ai sensi del DLgs 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (*Bilancio d'esercizio e bilancio sociale*)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio l'organo di Amministrazione predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, l'organo di Amministrazione predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 (*Scioglimento e devoluzione del patrimonio*)

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dall'organo di Amministrazione, sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.





Art. 16 (Disposizioni finali e transitorie)

16.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

17.1 L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

17.2 In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del DLgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di ottenimento dell'autorizzazione della Commissione europea, si considerano applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4 del DPR 633/72 e della Legge 398/1991 che non contrastino con le già vigenti norme e con i principi del CTS.

17.3 Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del DLgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Antonio Zepalano
Antonio Zepalano